

**Art. 1**

*Oggetto e finalità*

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l'azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di Economia e Finanza Regionale (DEF 2019) in collegamento con la legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021.

**Capo I**

**Cura del Territorio e dell' Ambiente**

**Sezione I**

**Ambiente**

**Art. 2**

*Modifiche all'articolo 16-bis della legge regionale n. 32 del 1988*

1. Nel comma 3 dell'articolo 16-bis della legge regionale 17 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo) le parole "*con la deliberazione di cui al comma 2, destina prioritariamente i proventi del canone di cui al comma 1 ai comuni sul cui territorio insiste l'attività estrattiva individuata dall'atto di concessione e*" sono soppresse.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 16-bis della legge regionale n. 32 del 1988 è aggiunto il seguente:

*"3-bis. La Regione trasferisce i proventi dei canoni di cui al comma 1 ai Comuni sul cui territorio insiste l'attività estrattiva individuata dall'atto di concessione. Tali somme sono utilizzate per interventi di tutela, valorizzazione, riqualificazione ambientale e per la sistemazione di infrastrutture viarie dei territori interessati. I comuni relazionano annualmente alla Regione sulle attività svolte attraverso l'utilizzo dei canoni a loro destinati e trasferiti."*

### **Art. 3**

*Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 17 del 1991*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 (Disciplina delle attività estrattive) è aggiunto il seguente:

*"3-bis. Le somme introitate dalla Regione di cui al comma 3 possono essere utilizzate anche per la concessione di contributi alle Province e alla Città Metropolitana di Bologna, allo scopo di favorire la revisione e l'aggiornamento del Piani Infraregionali delle Attività Estrattive (PIAE) di cui all'articolo 6. Con deliberazione della Giunta regionale sono specificati i criteri per l'assegnazione dei contributi e le modalità di utilizzo dei medesimi, dando priorità, nell'ordine, alle varianti generali, alle verifiche intermedie degli strumenti di pianificazione vigenti e alle conseguenti varianti di adeguamento, individuando tra l'altro la percentuale massima del contributo regionale. La Regione valuta ed approva il programma di erogazione dei contributi".*

### **Art. 4**

*Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 7 del 2004*

1. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali) è sostituito dal seguente *"Il rilascio avviene sulla base dei criteri, nell'ordine, di cui ai commi 2, 3 e 4"*.

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale n. 7 del 2004 è aggiunto il seguente comma:

*"4-bis. Nei casi in cui la concessione sia rilasciata a un soggetto diverso dal concessionario uscente e questo nel periodo di validità della concessione abbia realizzato a proprie spese investimenti sui beni oggetto della concessione, previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente, il nuovo concessionario si impegna a riconoscere a quello uscente un indennizzo, predeterminato in fase di pubblicazione dell'area ai sensi dell'articolo 16, pari al valore non ammortizzato degli investimenti.*

### **Art. 5**

*Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 7 del 2004*

1. All'articolo 17 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

*"1 bis. La durata dell'utilizzo delle aree date in concessione può essere incrementata sino ad un massimo di ulteriori sette anni nel caso di strutture private amovibili, ivi insistenti, che siano state oggetto di intervento di riqualificazione urbanistica o paesaggistica in proporzione all'intensità economica dell'intervento.*

## **Art. 6**

*Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2015*

1. Al fine di potenziare il sistema di vigilanza sulle aree del demanio idrico in sinergia con le attività di sorveglianza idraulica, sono apportate le seguenti modifiche alla legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni):

a) al comma 2 dell'articolo 16, dopo le parola "e)" sono inserite le seguenti parole: *"fatto salvo quanto previsto al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 19"*;

b) al comma 5 dell'articolo 19, nel secondo periodo dopo la parola "comma" sono inserite le seguenti parole: *"e alla sorveglianza e manutenzione nelle aree non concesse,"*.

## **Sezione II**

### **Tutela dei Parchi regionali**

## **Art. 7**

*Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 46 del 1995*

1. Il secondo periodo del comma 1 della legge regionale 24 aprile 1995, n. 46 (Istituzione del Parco regionale di crinale Alta Val Parma e Cedra) è sostituito dal seguente: *"Il perimetro ricade nell'ambito territoriale dei comuni di Monchio delle Corti, Corniglio, Tizzano Val Parma e Neviano degli Arduini"*, come da cartografia ALLEGATO A.

2. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale n. 46 del 1995 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole *"la Comunità montana"* sono sostituite dalle seguenti *"l'Unione montana"*;

b) le parole *"i Comuni di Corniglio , di Tizzano Val Parma e di Monchio delle Corti e"* sono sostituite dalle seguenti *"i Comuni di Corniglio , di Tizzano Val Parma , di Monchio delle Corti e Neviano degli Arduini, nonché"*.

## **Art. 8**

*Modifiche all'articolo 1-bis della legge regionale n. 46 del 1995*

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1-bis della legge regionale n. 46 del 1995 le parole "della Comunità" sono sostituite dalle parole "dell'Unione".

## **Art. 9**

*Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 46 del 1995*

1. Al comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale n. 46 del 1995 le parole "articolo 12 della legge regionale 24 marzo 2000 n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio)" sono sostituite dalle parole "27 della legge regionale 21 dicembre 2017 n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio)".

## **Art. 10**

*Valutazione di incidenza in area contigua*

1. Nell'area contigua dei Parchi regionali e interregionali la valutazione di incidenza di cui alla legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali) è di competenza dell'Ente di gestione dei Parchi.

## **Sezione III**

### **Politiche abitative**

## **Art. 11**

*Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 24 del 2001*

1. Nel comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo) è aggiunta la seguente lettera:

*"e bis) la definizione della disciplina relativa ai procedimenti autorizzativi di trasformazione dei titoli di godimento degli alloggi realizzati con contributi pubblici, nonché la determinazione dei contributi da restituire, secondo criteri di proporzionalità decrescente degli importi, relativamente alle procedure di svincolo dagli obblighi convenzionali.*

## **Art. 12**

*Modifiche all'articolo 38 della legge regionale n. 24 del 2001*

1. Nel comma 1 dell' articolo 38 della legge regionale n. 24 del 2001 le parole "per assicurare un sostegno finanziario al reddito dei nuclei meno abbienti, così da favorire il loro accesso al mercato della locazione" sono sostituite con le parole "per favorire l'accesso al mercato delle locazioni dei nuclei meno abbienti, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo.)".

2. Il comma 2 dell'articolo 38 della legge regionale n. 24 del 2001 è sostituito dal seguente:

*"2. Le disponibilità del fondo sono utilizzate, prioritariamente, per la concessione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione a favore di conduttori aventi i requisiti definiti ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 39 e per promuovere le iniziative di cui all'articolo 6, comma 1, lettera h)".*

## **Capo II**

### **Agricoltura**

## **Art. 13**

*Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 23 del 2000*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 23 (Disciplina degli itinerari turistici enogastronomici dell'Emilia-Romagna) è inserito il seguente comma:

*"1-bis. La Regione concede altresì contributi agli Itinerari per la realizzazione di azioni di informazione legate alle produzioni dei vini e dei prodotti agricoli e alimentari tipici e tradizionali di qualità".*

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 23 del 2000 è inserito il seguente comma:

*"2-bis. I contributi di cui al comma 1-bis possono essere concessi nella misura massima del 50% della spesa collegata alle azioni ammesse agli Organismi a cui aderiscono Grandi imprese e nella misura massima del 60% della spesa collegata alle azioni ammesse agli Organismi a cui aderiscono Piccole e Medie imprese".*

## **Art. 14**

*Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n.2 del 2019*

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 4 marzo 2019, n.2 (Norme per lo sviluppo, l'esercizio e la tutela dell'apicoltura in Emilia-Romagna) le parole " al proprietario o detentore di alveari" sono soppresse.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 4 marzo 2019, n.2 (Norme per lo sviluppo, l'esercizio e la tutela dell'apicoltura in Emilia-Romagna) è aggiunto il seguente comma:  
"1-bis. Le sanzioni di cui alle lettere a), b), c) ed e) del comma 1 si applicano al proprietario o al detentore degli alveari, quelle di cui alle lettere d) ed f) si applicano ai soggetti responsabili delle violazioni, anche diversi dal proprietario o detentore di alveari".

## **Capo III**

### **Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa**

#### **Sezione I**

#### **Demanio marittimo e turismo**

## **Art. 15**

*Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n.9 del 2002*

1. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale) è sostituito dal seguente:

"6. Il Comune che si è riservato l'area ai sensi del comma 5 può affidare a terzi la gestione delle relative attività di servizio, per una durata non superiore al periodo di riserva, previo espletamento di procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto delle vigenti normative in materia di appalti pubblici e servizi pubblici locali e comunque dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza e libertà di stabilimento".

## **Art. 16**

*Inserimento dell'articolo 4-bis nella legge regionale n.9 del 2002*

1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale n. 9 del 2002 è inserito il seguente:

*" Art. 4 bis*

*Disciplina della pubblicità dei prezzi delle attività turistiche gestite in regime di concessione e sanzioni*

- 1. Negli stabilimenti e nelle strutture balneari, i prezzi dei servizi sono riepilogati in una tabella, il cui modello è approvato dalla Regione, esposta al pubblico in modo ben visibile e si intendono comprensivi delle imposte e di quanto non espressamente escluso.*
- 2. I titolari delle strutture e degli stabilimenti balneari che pubblicizzano prezzi inferiori a quelli esposti ne indicano chiaramente il periodo di validità e le condizioni di applicazione. In assenza di tali indicazioni l'offerta deve intendersi generalizzata e valida per tutto l'anno solare. Il cliente può pretendere l'applicazione delle tariffe inferiori pubblicizzate.*
- 3. Il mancato rispetto delle norme sulla pubblicità dei prezzi comporta da parte del Comune l'applicazione di una sanzione amministrativa da Euro 100,00 a euro 300,00. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).*
- 4. Sono ammessi la diffida amministrativa ed il pagamento in misura ridotta rispettivamente ai sensi degli articoli 7-bis e 13 della legge regionale n. 21 del 1984".*

**Art. 17**

*Inserimento dell'articolo 35-bis nella legge regionale n. 16 del 2004*

- 1. Nella legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità), dopo l'articolo 35 è inserito il seguente:*

*"Art. 35-bis*

*Codice Identificativo di Riferimento (CIR)*

- 1. Al fine della piena conoscenza dell'offerta turistica regionale e della semplificazione dei controlli da parte delle autorità competenti, le strutture ricettive extralberghiere di cui all'articolo 4, comma 8, lett. e) "affittacamere" ed f) "Case e appartamenti per vacanze" e le altre tipologie ricettive di cui all'articolo 4, comma 9, lett. a) "appartamenti ammobiliati per uso turistico" e d) "attività saltuaria di alloggio e prima colazione" localizzate nel territorio regionale, sono identificate da un codice*

identificativo univoco denominato "Codice Identificativo di Riferimento" (CIR), come informazione supplementare della Banca dati regionale prevista dall'articolo 35.

2. I titolari delle strutture e delle tipologie ricettive di cui al comma 1 del presente articolo devono indicare il Codice Identificativo Riferimento (CIR) della struttura ricettiva quando, con scritti o stampati o siti web o con qualsiasi altro mezzo, effettuano attività di pubblicità, promozione e commercializzazione delle unità stesse. Per le tipologie ricettive indicate lett. a) e d) del comma 9 dell'articolo 4, le attività di promocommercializzazione e pubblicità devono essere compatibili con la non imprenditorialità dell'attività, così come specificato negli atti applicativi approvati ai sensi del comma 2 dell'articolo 3.

3. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività di cui al comma 2, pubblicano il CIR sugli strumenti utilizzati.

4. I titolari delle strutture e delle tipologie ricettive di cui al comma 1 del presente articolo che contravvengono all'obbligo previsto al comma 2 di riportare il CIR, o che lo riportano in maniera errata o ingannevole, sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 per ogni unità immobiliare di cui si compone la struttura ricettiva pubblicizzata, promossa o commercializzata.

5. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, che contravvengono all'obbligo previsto al comma 3 di pubblicare il CIR o che lo riportano in maniera errata o ingannevole sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 250 a euro 1.500 per ogni unità immobiliare di cui si compone la struttura ricettiva pubblicizzata, promossa o commercializzata.

6. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 4 e 5 i Comuni applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale)".

## **Art. 18**

*Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 3 del 2019*

1. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2019, n.3 (Disciplina per l'avvio e l'esercizio dei condhotel e per il recupero delle colonie. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16) è sostituito dal seguente:

"3. Qualora l'amministrazione comunale si sia avvalsa della possibilità di cui al comma 1, le presenti disposizioni prevalgono sulle previsioni circa le destinazioni d'uso ammissibili degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, fermo restando, per ogni altro profilo, il rispetto della pianificazione paesaggistica territoriale ed ambientale, nonché dei vincoli in materia paesaggistica, di tutela del patrimonio storico-culturale, architettonico e testimoniale e delle eventuali specifiche disposizioni pianificatorie di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, della presente legge".

## **Sezione II**

### **Commercio**

#### **Art. 19**

*Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 41 del 1997*

1. Nel comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. abrogazione della l.r. 7 dicembre 1994, n. 49) dopo la lett. a) è inserita la seguente:

*"a-bis) la riqualificazione, l'ammodernamento e l'innovazione degli esercizi commerciali di vicinato".*

#### **Art. 20**

*Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 41 del 1997*

1. L'articolo 2 della legge regionale n. 41 del 1997 è sostituito dal seguente:

##### *"Art. 2*

##### *Programmazione degli interventi*

1. Nel quadro degli indirizzi programmatici regionali, la Giunta regionale approva, anche mediante l'utilizzo del metodo della concertazione e condivisione territoriale, specifici programmi di intervento o bandi pubblici, nei quali viene stabilito:

a) la misura dei contributi, da erogare in ogni caso entro l'importo stabilito dalla disciplina europea relativa all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";

b) le tipologie di spese ammissibili;

- c) i criteri con i quali le cooperative di garanzia e i consorzi fidi assegnano i contributi di cui all'articolo 7;
- d) i termini e le modalità di presentazione delle domande;
- e) le priorità
- f) le modalità per la concessione, la revoca e la decadenza dei benefici e i limiti della loro cumulabilità
- g) le modalità di rendicontazione delle spese effettuate.

2. Le relative deliberazioni sono pubblicate nel Bollettino ufficiale telematico della Regione”.

### **Art. 21**

*Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 41 del 1997*

1. Nel comma 3 dell'articolo 3, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

- "b-bis) la realizzazione di progetti di riqualificazione, ammodernamento ed innovazione degli esercizi commerciali di vicinato, volti ad accrescerne la competitività e l'attrattività;
- b-ter) la realizzazione di progetti per l'ammodernamento e l'evoluzione dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande”.

### **Art. 22**

*Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 41 del 1997*

1. Nel comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 41 del 1997, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo la parola "sede" sono sopresse le parole "legale e";
- b) nella lettera a), dopo le parole "alimenti e bevande", sono aggiunte le parole", singole e associate”.

2. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale n. 41 del 1997 è abrogato.

### **Art. 23**

*Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 41 del 1997*

1. Nell'articolo 10 della legge regionale n. 41 del 1997 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. I contributi di cui alle lettere b-bis) e b-ter) del comma 3 dell'articolo 3 sono concessi alle imprese di cui lettera a) del comma 1 dell'articolo 5, che esercitano rispettivamente attività di commercio in sede fissa in forma di esercizio di vicinato e di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. La misura dei contributi, le spese ammissibili, le modalità di presentazione delle domande e di concessione dei contributi sono stabiliti nei bandi di cui all'articolo 2.

#### **Art. 24**

*Misure per la diffusione del metano e dell'elettricità nel trasporto stradale*

1. In attuazione del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi) la Giunta Regionale definisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adeguate misure per la diffusione dell'utilizzo del gas naturale compresso, del gas naturale liquefatto e dell'elettricità nel trasporto stradale, nonché le modalità ed i termini per la loro attuazione.

2. A seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Telematico della deliberazione di cui al comma 1, le disposizioni regionali con essa in contrasto perdono di efficacia.

#### **Sezione III**

#### **Formazione professionale**

#### **Art. 25**

*Modifiche dell'articolo 8 della legge regionale n. 12 del 2003*

1. Nell' articolo 8 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento

dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

*"3-ter. La Regione sostiene progetti di formazione alla ricerca per formare competenze per la comprensione e il governo interdisciplinare delle relazioni di lavoro, dei processi di cambiamento socio-economico di innovazione di impresa e delle dinamiche dello sviluppo economico e territoriale. A tale fine finanzia annualmente alla Fondazione Marco Biagi una Borsa di dottorato di ricerca intitolata alla memoria del Prof. Marco Biagi".*

#### **Art. 26**

*Proroga del Programma triennale delle politiche formative e per il lavoro*

1. Il Programma triennale delle politiche formative e per il lavoro, in attuazione dell'articolo 44, comma 1 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), è prorogato fino all'approvazione del nuovo Programma da parte dell'Assemblea legislativa.

2. I procedimenti avviati sulla base del programma, di cui al comma 1, sono svolti e conclusi con le modalità previste nel programma stesso.

#### **Sezione IV**

##### **Lavoro**

#### **Art. 27**

*Modifiche all'articolo 26-bis della legge regionale n. 17 del 2015*

1. Al comma 9 dell'articolo 26-bis della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro) sono soppresse le parole *"Costituisce unica eccezione l'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio per conto del soggetto*

*ospitante, per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l'attivazione".*

#### **Art. 28**

*Modifiche all'articolo 26-septies della legge regionale n. 17 del 2005*

**1.** Al comma 3 dell'articolo 26-septies della legge regionale n. 17 del 2005 sono soppresse le parole "*fatti salvi gli effetti pregressi*".

### **Sezione V**

#### **Sviluppo economico**

#### **Art. 29**

*Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 25 del 2018*

**1.** Il comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 (Legge di stabilità regionale 2019) è sostituito dal seguente:

*"4. La Regione, anche mediante appositi bandi rivolti a imprese, Università ed Enti di ricerca, si impegna a promuovere e sostenere, nell'ambito dei programmi settoriali di attività, iniziative sul territorio regionale e all'estero in stretto coordinamento con quelle di Expo Dubai 2020, anche con i fondi stanziati con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti, nonché con le risorse di cui al comma 3".*

### **Sezione VI**

#### **Energia**

#### **Art. 30**

*Proroga del Piano triennale di attuazione del piano energetico regionale*

**1.** Il Piano triennale di attuazione del piano energetico regionale 2017-2019, in attuazione del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia), è prorogato fino all'approvazione del nuovo Piano triennale da parte dell'Assemblea legislativa.

2. I procedimenti avviati sulla base del programma, di cui al comma 1, sono svolti e conclusi con le modalità previste nel programma stesso.

## **Sezione VII**

### **Sport**

#### **Art. 31**

*Inserimento del comma 4-bis nell'articolo 3 della legge regionale n. 8 del 2017*

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 31 maggio 2017, n. 8 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive) è inserito il seguente:

*"4-bis. Nell'ambito delle misure di sostegno di cui al comma 4 potranno essere definite azioni per interventi di assistenza tecnica a supporto delle attività ivi previste".*

## **Sezione VIII**

### **Eventi calamitosi**

#### **Art. 32**

*Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 19 del 2017*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 1 agosto 2017, n. 19 (Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna 2017-2019) è inserito il seguente:

*"1-bis. Il fondo istituito ai sensi del comma 1 è utilizzato per contribuire altresì a:*

- a) spese sostenute per visite mediche e prestazioni specialistiche connesse al supporto psicologico resosi necessario in conseguenza dei suddetti eventi calamitosi;*
- b) spese funebri sostenute per le vittime dei suddetti eventi calamitosi".*

2. Alla fine del comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale n. 19 del 2017 sono aggiunte le seguenti parole: *"per le azioni di cui al comma 1".*

3. *Nei commi 3 e 4 dell'articolo 11 della legge regionale n. 19 del 2017 le parole "al comma 1" sono sostituite dalle parole "ai commi 1 e 2".*

## **Capo IV**

### **Sanità**

#### **Art. 33**

*Sostituzione dell'articolo 6 bis della legge regionale n. 9 del 2017*

1. L'articolo 6 bis "Disposizioni per l'applicazione della legge n. 219 del 2017 sulle disposizioni anticipate di trattamento (DAT - testamento biologico)" della legge regionale 1° giugno 2017, n. 9 (Fusione dell'Azienda unità sanitaria locale di Reggio Emilia e dell'Azienda ospedaliera 'Arcispedale Santa Maria Nuova'. Altre disposizioni di adeguamento degli assetti organizzativi in materia sanitaria) è sostituito dal seguente:

#### *"Art. 6 bis*

*Disposizioni per l'applicazione della legge n. 219 del 2017 sulle disposizioni anticipate di trattamento (DAT - testamento biologico)*

1. Per l'applicazione della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento), e nel rispetto della disciplina del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la Regione Emilia-Romagna istituisce il Portale regionale DAT (di seguito denominato "Portale") quale strumento di raccolta delle informazioni relative ai dati personali e di contatto delle persone residenti in Regione, iscritte al Servizio sanitario nazionale, che hanno scelto di redigere la disposizione anticipata di trattamento (DAT), oltre che degli eventuali fiduciari, ricevute dai comuni della Regione e, previa specifica convenzione con il Comitato regionale dei Consigli notarili dell'Emilia-Romagna, dai notai.

2. Il Portale, in coerenza con quanto stabilito dalla legge n. 219 del 2017, è istituito al fine di perseguire, in via transitoria, nelle more della realizzazione della banca dati di cui al comma 418, della legge 27 dicembre 2017, n.205, le finalità di rilevante interesse pubblico tese a gestire in maniera unificata e appropriata il processo di raccolta e la gestione delle informazioni relative all'esistenza delle DAT ed ai soggetti che hanno scelto di redigerla, ai fini della comunicazione dei dati tra i punti di raccolta previsti dalla normativa statale e le strutture sanitarie regionali, al momento della presa in carico del disponente.

3. La Giunta regionale con successivi atti, anche di natura regolamentare, definisce le modalità attuative in ordine alle modalità operative di registrazione e trattamento dei dati raccolti, alle misure di sicurezza del trattamento, nel rispetto della

*disciplina relativa al trattamento dei dati personali, nonché alla definizione di una o più convenzioni con il Comitato regionale dei Consigli notarili dell'Emilia-Romagna, ferme restando le ulteriori disposizioni assunte ai sensi dell'articolo 1, comma 419, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020)".*

## **Capo V**

### **Disposizioni finali**

#### **Art. 34**

*Modifiche all'articolo 49 della legge regionale n. 6 del 2004*

1. Al comma 1 dell'articolo 49 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università) sono apportate le seguenti modifiche:

a) La lettera a) è sostituita dalla seguente:

*"a) dei Consorzi di bonifica aventi ad oggetto bilancio preventivo e relative variazioni, bilancio consuntivo, comprendente il conto economico, la situazione patrimoniale e la nota integrativa, programma triennale ed elenco annuale dei lavori, regolamenti consortili, piano di riparto annuale degli oneri consortili, piano di organizzazione variabile;"*

b) la lettera d) è abrogata;

2. I commi 2 e 4 dell'articolo 49 della legge regionale n. 6 del 2004 sono abrogati.

#### **Art. 35**

*Modifica alla legge regionale n. 42 del 1984*

1. Nel comma 6 dell'articolo 15 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative) le parole "dall'ente competente a norma dell'articolo 23" sono sostituite dalle parole "dalla Regione".

## **Art. 36**

### *Abrogazioni e norme transitorie*

1. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna) è abrogato.
2. L'articolo 35 della legge regionale 20 dicembre 2013, n. 28 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016 ) è abrogato.
3. Con deliberazione, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina le modalità attuative e di gestione per l'attribuzione del "Codice identificativo di Riferimento" (CIR) alle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 35-bis della legge regionale n. 16 del 2004, introdotto dalla presente legge.

## **Art. 37**

### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico (BURERT).